

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5686 del 12/11/2021
Oggetto	Regolamento CE n. 1013/2006 e s.m.i. Notifica IT026945. Procedura di notifica per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati a smaltimento: Notificatore: C.P.A. COMPAGNIA PER L'AMBIENTE SRL, Via Caselline n° 633 - 41058 - Vignola (I); Produttore: A.C.R. di Reggiani Albertino SpA, Via Statale Nord 162, I-41037 Mirandola (MO); Luogo di produzione: Via Belvedere snc, I-41037 Mirandola (MO); Notifica: IT 026945 Destinatario: MUEG Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH - BS Recyclingpark Beuna - Grosskaynaer Strasse 5, D - 06217 Merseburg OT Beuna (Germany) dove avverrà l'operazione di smaltimento intermedia D13, con successivo smaltimento finale (D10) presso l'impianto Lausitz Energie Kraftwerke AG - Centrale Kraftwerk Schwarze Pumpe, D-03130- Spremberg (Germania)
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5867 del 12/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno dodici NOVEMBRE 2021 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

Oggetto: Regolamento CE n. 1013/2006 e s.m.i.

Notifica **IT026945**. Procedura di notifica per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati a smaltimento:

Notificatore: C.P.A. COMPAGNIA PER L'AMBIENTE SRL, Via Caselline n° 633 – 41058 – Vignola (I);

Produttore: A.C.R. di Reggiani Albertino SpA, Via Statale Nord 162, I-41037 Mirandola (MO);

Luogo di produzione: Via Belvedere snc, I-41037 Mirandola (MO);

Notifica: IT 026945

Destinatario: MUEG Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH - BS Recyclingpark Beuna - Grosskaynaer Strasse 5, D - 06217 Merseburg OT Beuna (Germany) dove avverrà l'operazione di smaltimento intermedia **D13**, con successivo smaltimento finale (D10) presso l'impianto Lausitz Energie Kraftwerke AG – Centrale Kraftwerk Schwarze Pumpe, D-03130- Spremberg (Germania)

Allegati: Documento di Notifica IT026945; Elenco trasportatori (Allegato A); Itinerario (Allegato B);

APPROVAZIONE DELLA NOTIFICA n. IT 026945

I. Decisione

1. La notifica è relativa al trasporto dei rifiuti costituiti dai **Codici EER "19 03 04* rifiuti contrassegnati come pericolosi parzialmente stabilizzati, diversi da quelli di cui alla voce 190308*** aventi le seguenti caratteristiche:

Codice di Basilea: Non elencato

Codice Y: Y18;

Codice di pericolosità H: H6.1, H11, H12; HP4, HP5, HP7

Classe ONU: 9;

Numero ONU: 3077;

tipo di imballaggio: Sfuso;

quantità totale: 3000 ton;

stato fisico: solido;

destinato a smaltimento intermedio (**D13**) presso **MUEG Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH - BS Recyclingpark Beuna - Grosskaynaer Strasse 5, D- 06217 Merseburg OT Beuna** (Germany) e successivo smaltimento finale (D10) presso l'impianto Lausitz Energie Kraftwerke AG – Centrale Kraftwerk Schwarze Pumpe, D-03130- Spremberg (Germania)

È APPROVATA, AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO CE 1013/2006 E S.M.

2. **L'approvazione è valida per un periodo limitato, fino al 21.11.2022;**

3. La presente decisione non è trasferibile;

4. La presente decisione è valida in combinazione con le decisioni espresse da tutte le autorità competenti interessate nella procedura di notifica;
5. Le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dalle altre autorità interessate possono differire da quelle espresse nella presente decisione;
6. La notifica ed i documenti allegati ad essa sono parte integrante della decisione;
7. La decisione sarà pienamente efficace a seguito della prestazione delle garanzie finanziarie da depositare prima dell'inizio delle spedizioni dei rifiuti. Dette garanzie dovranno essere prestate in conformità al D.M. della Repubblica Italiana, n. 370/1998 e dell'art. 6 del Regolamento CE/1013/2006 s.m., prestabili anche in tranches successive ai sensi dell'art. 6 paragrafo 8 del Regolamento CE/1013/2006 e s.m.

II. Condizioni

Ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento CE/1013/2006 e s.m. , sono di seguito indicate le condizioni:

1. I rifiuti possono essere trasportati esclusivamente con le ditte di trasporto indicate in **Allegato A**;
2. Durante la spedizione, i rifiuti devono essere accompagnati dal documento di movimento correttamente compilato in tutte le sue parti, copie delle decisioni espresse sulla notifica dalle diverse Autorità interessate, copie delle valide autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e copie delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità;
3. Il trasporto dei rifiuti deve partire dal sito indicato nel campo 9 del documento di notifica e di movimento (Ditta **A.C.R. di Reggiani Albertino SpA**, Via Belvedere snc, I-41037 Mirandola (MO));
4. I rifiuti sono trasportati in modalità **sfuso**;
5. Gli automezzi di raccolta del rifiuto devono recare adeguate targhe e/o etichette sulle quali sia indicato, oltre alla natura dei rifiuti trasportati, anche il/i numero/i di telefono della o delle persone dalle quali possono essere ottenuti istruzioni o pareri in qualsiasi momento durante la spedizione;
6. Le etichette e le istruzioni di cui ai punti precedenti devono essere redatte nelle lingue degli Stati membri interessati;
7. L'itinerario (vedi **Allegato B**), non può essere modificato, fatto salvo quanto indicato nel Paragrafo III successivo;
8. Il personale addetto al trasporto deve avere competenze specifiche per la gestione dei rifiuti pericolosi e degli incidenti che da esso possono derivare. In caso di incidenti o di pericolo, il trasportatore deve immediatamente avvertire la stazione di polizia competente e le autorità amministrative interessate;

III. Avvertimenti

1. La presente decisione è valida a condizione che i rifiuti notificati siano conformi con i criteri di accettazione stabiliti dall'impianto di destinazione finale;
2. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento CEE 1013/2006 se per circostanze impreviste non può essere seguito l'itinerario autorizzato, il notificatore informa al più presto le autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario;
3. Qualora la modifica dell'itinerario sia nota prima dell'inizio della spedizione e ciò implichi il ricorso ad autorità competenti diverse da quelle interessate dalla notifica autorizzata, detta notifica non può essere utilizzata ed occorre presentare una nuova notifica;
4. Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento CEE 1013/2006, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore, il notificatore ne informa immediatamente le autorità competenti interessate nonché il destinatario e, se possibile, prima che abbia inizio la spedizione.
In tali casi è trasmessa nuova notifica, a meno che tutte le autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non richiedano una nuova notifica;
5. Ciascuna spedizione deve essere comunicata a tutte le Autorità interessate utilizzando i documenti di cui all'art. 16 paragrafo 1 b del Regolamento CE/1013/2006 e s.m., almeno tre giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio, fatta eccezione per la scrivente Autorità, per la quale le comunicazioni preventive dei viaggi vanno fatte anche accedendo al sistema informatico "SISPED", al quale il notificatore deve essersi preventivamente accreditato;
6. Ai sensi dell'art. 16 paragrafo 1 d del Regolamento CE/1013/2006, il destinatario deve dare conferma di ricevimento dei rifiuti entro tre giorni dal ricevimento dei rifiuti e deve certificare, non oltre trenta giorni dal completamento dell'operazione di smaltimento e non oltre un anno dalla data di ricevimento dei rifiuti, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto smaltimento dei rifiuti;
7. Ai sensi dell'art. 15 paragrafo e) del Regolamento CE n° 1013/2006, quando un impianto di recupero o smaltimento che effettua un'operazione intermedia di recupero o smaltimento consegna i rifiuti per operazioni intermedie o non intermedie di recupero o smaltimento successive ad un impianto situato nel paese di destinazione, esso si fa rilasciare da tale impianto, quanto prima e comunque non oltre un anno civile o un termine più breve a norma dell'art. 9, paragrafo 7, dopo la consegna dei rifiuti, un certificato che attesta l'avvenuta operazione non intermedia di recupero o smaltimento successiva di tali rifiuti; l'impianto suddetto che effettua un'operazione intermedia di recupero o smaltimento trasmette

rapidamente i relativi certificati al notificatore e alle autorità competenti interessate, indicando le spedizioni alle quali detti certificati si riferiscono;

8. Come indicato nel contratto di smaltimento, ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 3 del Regolamento CE/1013/2006 e s.m., il notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione non sia stata effettuata come previsto o sia stata effettuata illegalmente;
9. Come indicato nel contratto di smaltimento, ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 3 del Regolamento CE/1013/2006 e s.m., il destinatario ha l'obbligo di smaltire i rifiuti qualora sia responsabile di una spedizione illegale;
10. La presente decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto;
11. La presente decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento. In particolare la decisione può essere revocata, ai sensi dell'articolo 9 paragrafo 8 del Regolamento CE/1013/2006 e s.m. qualora:
 - la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata;
 - le condizioni imposte alla spedizione non siano rispettate;
 - i rifiuti non siano smaltiti conformemente alla licenza rilasciata all'impianto che effettua tale operazione;
 - i rifiuti saranno o sono stati spediti, o smaltiti secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai documenti di notifica e di movimento;
12. Prima della scadenza di autorizzazioni al trasporto, di polizze assicurative di responsabilità civile, di licenze degli impianti di partenza e di destinazione, dovranno essere trasmesse a tutte le autorità interessate le copie delle autorizzazioni o dei permessi o delle licenze aggiornate;
13. La garanzia finanziaria rimane valida fino al completamento delle operazioni di **smaltimento** presso l'impianto di destinazione finale e fino all'avvenuto svincolo, ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 5 del Regolamento CEE 1013/2006 e s.m.

IV. Motivazioni

Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento CEE 1013/2006 e s.m. tutti i documenti e le indicazioni necessarie alla procedura di notifica sono stati trasmessi allegandoli ai documenti di notifica e di movimento.

Dalla valutazione della documentazione trasmessa non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'articolo 11 del Regolamento CE/1013/2006 e s.m. e dalle motivazioni dell'esportazione fornite dal notificatore.

La Ditta **C.P.A. COMPAGNIA PER L'AMBIENTE SRL**, Via Caselline n° 633 – 41058 – Vignola (I), in qualità di soggetto notificatore è in possesso di iscrizione alla **Cat. 8 C** dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali (intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi).

In data 12/11/2021 la scrivente Autorità ha acquisito agli atti (Rif. prot. n. 174530/2021) la comunicazione della BDNA (Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia), resa il 02/11/2021, prot. PR_MOUTG_Ingresso_0076591_20211028, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 a carico della ditta **C.P.A. COMPAGNIA PER L'AMBIENTE SRL**,

L'Autorità di Transito (**Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus**), con comunicazione acquisita al prot. di Arpae PG/2021/167829 del 02/11/2021, ha rilasciato il proprio Consenso tacito alla notifica per il periodo compreso tra il 22/11/2021 ed il 22/11/2022

L'Autorità di destinazione (**Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt**), con comunicazione acquisita al prot. di Arpae PG/2021/173367 del 10/11/2021, ha rilasciato la propria Autorizzazione alla notifica per il periodo compreso tra il 22/11/2021 ed il 21/11/2022;

V. Rimedi giuridici

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Per qualunque problema derivante dalla interpretazione del presente provvedimento, si dovrà fare riferimento alla decisione espressa in lingua italiana.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (S.A.C.)
ARPAE DI MODENA
Dr. ssa Barbara Villani

Allegati: n° 3
Notifica **IT026945** autorizzata;
Elenco Trasportatori (**Allegato A**)
Itinerario (**Allegato B**)

Lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Documento assunto agli atti con protocollo n. del

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.